

Il ruolo del professionista nelle valutazioni economiche

Raffaele Marcello *Consigliere nazionale CNDCEC con delega Principi contabili, Principi di revisione e sistema dei controlli*

Il CNDCEC in prima linea nella definizione delle prassi di valutazione per fornire, tra l'altro, un supporto utile e concreto ai professionisti nell'espletamento delle loro funzioni

La pubblicazione dei Principi Italiani di Valutazione (PIV) da parte dell'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), di cui il CNDCEC è socio fondatore, deve essere considerata dalla Categoria con molta attenzione.

Si ricorda da subito che i PIV sono stati emanati sotto forma di Exposure Draft per pubblici commenti sino al 1° marzo 2015 dall'OIV e che la versione definitiva del documento sarà prodotta solo in seguito all'analisi dei commenti ricevuti dall'Organismo. In tale contesto, è evidente che gli iscritti all'Albo si devono sentire parte attiva del processo, fornendo i propri commenti utili al CNDCEC, affinché l'elaborato definitivo possa soddisfare le esigenze dei commercialisti.

Non c'è dubbio alcuno, infatti, che l'attività valutativa rappresenti

un'attività qualificante e caratterizzante per i commercialisti e, per questo, una funzione imprescindibile per l'esercizio stesso della professione.

I richiami normativi a "perizie" svolte in molti casi da iscritti agli albi sono molteplici e variegate.

Soffermando l'attenzione sulle "valutazioni legali" previste dalla normativa delle società non quotate, è importante, per esempio, citare la richiesta del legislatore contenuta nell'art. 2343 c.c. di una "relazione giurata di un esperto designato dal tribunale" per i conferimenti di beni in natura o crediti in Spa.

L'art. 2465 c.c. prevede, poi, la redazione di una relazione giurata di un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali (secondo l'interpretazione prevalente sia esso iscritto nella sezione degli attivi che in

quella degli inattivi) per i conferimenti non monetari in Srl.

Vale la pena, ancora, menzionare il percorso "semplificato" di conferimento previsto dall'art. 2343-ter c.c. per il quale i conferimenti di beni in natura o crediti possono essere iscritti al valore risultante da una valutazione non antecedente a sei mesi la data del conferimento e "conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento". Non vi è dubbio che i PIV così come gli International Valuation Standards (IVS) siano considerabili, anche a questi fini, come *best practice*.

Contestualmente, la disciplina speciale solitamente abbonda di richiami a valutazioni peritali, come nei casi, piuttosto frequenti nel corso degli ultimi anni, di rivalutazione di



partecipazioni e di immobili (per es. Leggi di Stabilità 2014 e 2015).

È di rilievo considerare che la riforma organica del diritto societario ha previsto che gli amministratori debbano convenzionalmente liquidare la quota del socio recedente “tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni” (art. 2437-ter c.c.). Simili previsioni sono contemplate per il recesso da Srl (art. 2473 c.c.). In entrambi le circostanze, la norma richiede, in caso di disaccordo, una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

Numerosi sono i richiami che la normativa effettua alla figura dell’esperto nelle operazioni

straordinarie come nel caso, tanto per fare qualche esempio, di fusioni di società con concambio di azioni o di quote (art. 2501-sexies c.c.) o di fusioni effettuate a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-sexies, c.c.) o di scissione di società con criteri di attribuzione delle azioni o delle quote diversi da quello proporzionale (art. 2501-sexies, c.c.).

Sono, poi, presenti ulteriori rinvii ad attività valutative svolte periodicamente da professionisti, anche se non rientranti pienamente nell’ambito di applicazione dei PIV. In questa prospettiva, è utile tener presente che l’art. 37 della legge n. 134 del 7 agosto 2012 (così come convertito con modificazioni dal d.l. n.

83/2012, noto come “Decreto Sviluppo”), novellando la Legge fallimentare, ha potenziato il ruolo dell’attestatore, quale figura di riferimento per la programmazione dei piani di risanamento delle aziende in crisi. Il Consiglio Nazionale ha fatto, quindi, propri i “principi di attestazione” licenziati nel 2014 nella loro versione definitiva da un gruppo di soggetti qualificati in materia tra cui, oltre l’IRDCEC, l’Accademia Italiana Di Economia Aziendale (AIDEA), l’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), l’Associazione Professionisti Risanamento Imprese (APRI) e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI).

Molteplici sono, infine, i casi di valutazioni di congruità finanziaria (*fairness opinion*) o di valutazioni prodotte da colleghi in sede giudiziale, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio o i casi in cui gli imputati decidano di avvalersi del lavoro di esperti per avere un supporto tecnico alle proprie ragioni.

Ciò premesso, è chiaro che le valutazioni, da una parte, configurano un’attività assai delicata e, da altra parte, includono un’inevitabile dose di discrezionalità. Tale circostanza richiede di per sé la presenza di rigorosi riferimenti di *best practice* che possano supportare le scelte fatte, rendendo le stesse più autorevoli e credibili nonché uno studio minuzioso della casistica in oggetto.

La previsione di impianti valutativi generalmente accettati dal settore è, di fatto, un elemento importante per conferire validità scientifica e professionale ai propri elaborati. I PIV, per questo, si profilano come un utile strumento operativo per lo svolgimento dell’attività

professionale. Il loro contenuto ed organizzazione sono tratti, per espressa menzione dell'OIV, in parte dai Principi internazionali di valutazione emanati dall'International Valuation Standards Council (IVSC), di cui il CNDCEC e l'OIV sono componenti, in parte dalla prassi operativa locale.

In realtà, i PIV sono documenti più dettagliati degli IVS; mentre i Principi

sono applicate, per comprendere se le disposizioni tecniche dell'OIV si confacciano alla realtà che è oggetto di valutazione e quali siano gli strumenti tecnici più dettagliati da considerare per addivenire a risultati veritieri, in funzione anche della natura dell'incarico.

È evidente, poi, che i principi di OIV non possono né rappresentare un manuale valutativo, coprendo tutte le

migliorabile, soprattutto per renderla maggiormente fruibile anche alla Categoria. Non vi sono, per esempio, esemplificazioni concernenti bilanci redatti in conformità con le norme nazionali, come evidenziato anche in un altro contributo della Rivista. La considerazione dei "casi valutativi" che solitamente sono presenti in realtà aziendali piccole e medie sembrano essere non sufficientemente considerati. La valutazione delle piccole aziende, per esempio, necessita di specifiche considerazioni in merito, per quanto concerne i criteri di stima e la scelta dei parametri valutativi. Si pensi, per esempio, al metodo dei comparabili che trova forti limitazioni alla stima in simili entità.

Le indicazioni inerenti la conformità della relazione al codice deontologico dell'IVSC possono, inoltre, essere soddisfatte solo nella misura in cui tali disposizioni siano in linea con le norme di deontologia previste dai registri (si pensi alle norme di indipendenza dei revisori legali) nonché dai codici deontologici degli iscritti agli albi professionali. Al fine anche di rendere le norme dei PIV coerenti con l'attività svolta da una buona parte dei colleghi, il Consiglio nazionale è in procinto di nominare una Commissione sulle valutazioni economiche, così da poter definire prassi e strumenti applicativi sempre più in linea con le esigenze degli operatori, nonché si appresta con il Consiglio Nazionale dei Geometri a predisporre una traduzione ufficiale degli IVS. Così facendo, auspichiamo di fornire un supporto utile e concreto per consentire ai professionisti di espletare in modo adeguato i propri incarichi. ■



italiani delineano in molti casi anche i percorsi operativi, gli IVS si limitano, in stile anglosassone, a definire i principi di base per approcciare il percorso valutativo. I principi dell'OIV includono, perciò, in molti casi formule e procedure operative che aggiungono materiale applicativo utile per l'uso "quotidiano" di tale documentazione.

Tuttavia, tali procedure costituiscono, per gli iscritti all'Albo, essenzialmente la base di partenza per l'espletamento dei propri incarichi valutativi.

Tenendo in mente quanto previsto dai PIV, i professionisti devono, infatti, eseguire un'attenta ricognizione della situazione specifica a cui tali norme di carattere generale

casistiche valutative esistenti, né possono fornire tutte le considerazioni necessarie per reperire e definire le informazioni indispensabili per esprimere in modo adeguato un giudizio (base conoscitiva). Importante in tali situazioni sono la capacità, la formazione e l'esperienza professionale che portano alla disamina della documentazione interna e pubblica utile per la predisposizione della propria base concettuale, la corretta definizione delle assunzioni da adottare per i propri processi valutativi nonché la scelta dei criteri e degli strumenti opportuni per il caso di specie.

Anche la Bozza dei PIV è sicuramente